



Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”
e successive modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO GENERALE
DEL SISTEMA DI QUALITA’ “QUALITA’ VERIFICATA”
FASE SPERIMENTALE

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. OGGETTO	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE	3
5. DURATA DELLA FASE SPERIMENTALE	4
6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	4
7. GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE	4
8. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CONCESSIONE DEL MARCHIO	4
8.1 Requisiti dei soggetti richiedenti	4
8.2 Modalità di presentazione della domanda di concessione	5
8.3 Istruttoria delle domande	6
8.4 Provvedimento finale	6
8.5 Visita ispettiva iniziale e Attestato di conformità	6
8.6 Elenco delle aziende del sistema “Qualità Verificata”	7
8.7 Obblighi dei concessionari	7
8.8 Presentazione del Piano annuale di produzione	7
8.9 Etichettatura e materiale informativo	8
8.10 Rinuncia della concessione d’uso	8
9. SISTEMA DI CONTROLLO	8
10. SANZIONI	9
10.1 Non conformità	9
10.2 Azioni correttive e sanzioni	10
11. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	10
11.1 Requisiti degli organismi di controllo	10
11.2 Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione	11
11.3 Istruttoria delle domande di autorizzazione	11
11.4 Provvedimento finale	11
11.5 Elenco degli organismi di controllo	12
11.6 Obblighi degli organismi di controllo	12
11.7 Rinuncia dell’autorizzazione	12
12. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	12

1. PREMESSA

La Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: l.r. 12/2001) stabilisce che il marchio collettivo “QUALITÀ VERIFICATA” (di seguito: marchio QV) identifica le produzioni agricole ed agroalimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità e in conformità a specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale del Veneto (di seguito: Giunta regionale).

Il sistema di qualità, anch’esso denominato “Qualità Verificata” (di seguito: sistema QV), è istituzionale e risponde ai requisiti previsti dall’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 per i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri dell’Unione europea.

La verifica del rispetto dei disciplinari è affidata ad organismi di controllo indipendenti, autorizzati dalla Giunta regionale.

Gli operatori che hanno i requisiti stabiliti dalla l.r. 12/2001 e che intendono produrre, preparare e distribuire i prodotti agricoli ed agroalimentari in conformità ai previsti disciplinari di produzione, acquisendo la facoltà di utilizzare il marchio QV, sono tenuti ai seguenti adempimenti e prescrizioni principali:

- scegliere un organismo di controllo tra quelli autorizzati dalla Giunta regionale;
- presentare la domanda per aderire al sistema di controllo previsto dalla l.r. 12/2001 e per ottenere la concessione d’uso del marchio QV;
- sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio con l’organismo di controllo prescelto;
- applicare gli specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale;
- rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla l.r. 12/2001, dal presente Regolamento generale del sistema di qualità “Qualità Verificata” – Fase sperimentale (di seguito: Regolamento generale), dal Manuale d’Identità visiva (di seguito: Manuale) e dal Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: Regolamento d’uso);
- assoggettarsi ai controlli dell’organismo di controllo prescelto.

2. OGGETTO

1. Il presente Regolamento generale descrive i seguenti processi ed attività previsti dalla l.r. 12/2001:

- a) accesso al sistema di controllo e concessione d’uso del marchio QV;
- b) sistema di controllo;
- c) sanzioni;
- d) autorizzazione degli organismi di controllo;
- e) vigilanza sugli organismi di controllo.

2. Le disposizioni del presente Regolamento generale si applicano nel corso della Fase sperimentale di operatività del sistema QV.

3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, può apportare al presente Regolamento generale modifiche a scopo migliorativo o gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari nei casi di estensione dei disciplinari a ulteriori fasi del processo di produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti, accesso di nuove filiere produttive nel sistema QV, aggiornamento del quadro normativo di riferimento, ecc.

4. Il Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari, con propri decreti, può approvare la modulistica e le istruzioni operative ritenute necessarie per facilitare l’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento generale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009 – Approvazione del Manuale d’Identità visiva e del Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata”.

4. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi descritti nel presente Regolamento generale, ove non indicato diversamente, è la Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari (di seguito: Direzione regionale) con sede in Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia (VE).

2. La Direzione regionale realizza le attività previste dalla l.r. 12/2001 e dal presente Regolamento generale in coordinamento con l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, l'Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare e i Servizi Sanitari regionali competenti in materia di sanità animale e igiene alimentare, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009.

5. DURATA DELLA FASE SPERIMENTALE

1. La Fase sperimentale di operatività del sistema QV ha inizio dalla data di pubblicazione del presente Regolamento generale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e termina il 31/12/2012.
2. Al termine della Fase sperimentale l'operatività del sistema QV proseguirà nei tempi e con le modalità specificate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Direzione regionale redige un rapporto annuale di monitoraggio sull'operatività del sistema QV (numero di domande presentate, numero di concessionari per tipologia di impresa, numero di fornitori, numero di disciplinari adottati, superficie e produzione assoggettata ai controlli per prodotto, ecc.); il primo rapporto sarà emesso entro il 31/10/2010.
2. Durante la Fase sperimentale la Direzione regionale convoca uno o più incontri con i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e delle associazioni ed organizzazioni di produttori per valutare l'andamento del sistema QV.

7. GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito un Gruppo tecnico di valutazione (di seguito: GTV) con le seguenti funzioni:
 - supporto tecnico per l'istruttoria di autorizzazione degli organismi di controllo;
 - supporto tecnico per l'esame delle proposte di decadenza dell'autorizzazione degli organismi di controllo;
 - supporto tecnico per l'esame delle proposte di decadenza della concessione d'uso del marchio QV.
2. La composizione del GTV è la seguente:
 - a) il Dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari, competente in materia di qualificazione delle produzioni agroalimentari, con funzioni di coordinatore dei lavori;
 - b) un funzionario della Direzione Produzioni Agroalimentari, competente in materia di qualificazione delle produzioni agroalimentari, con funzioni di segretario;
 - c) il Dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari, competente in materia di vigilanza sulle produzioni agroalimentari;
 - d) un funzionario della Direzione Produzioni Agroalimentari, competente in materia di vigilanza sulle produzioni agroalimentari;
 - e) il Dirigente regionale dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o suo delegato;
 - f) il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare, o suo delegato.
3. Le riunioni del GTV sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti su sei.

8. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CONCESSIONE DEL MARCHIO

8.1 Requisiti dei soggetti richiedenti

1. I soggetti che intendono ottenere la concessione d'uso del marchio QV, aderendo al sistema di controllo previsto dalla l.r. 12/2001, devono presentare specifica domanda alla Direzione regionale.
2. Ogni soggetto richiedente può aderire al sistema di controllo con più unità tecnico-economiche (UTE), come definite all'articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503¹, presentando una domanda per ciascuna UTE da assoggettare ai controlli.

¹ **Unità tecnico-economica:** ... l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

3. Possono presentare la domanda di concessione le seguenti tipologie di impresa:

- a) imprese di produzione primaria di prodotti agricoli;
- b) imprese di trasformazione e commercializzazione (stoccaggio, lavorazione, confezionamento, ecc.).

4. Al momento della presentazione della domanda ciascun soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) o presso analoghi organismi di altri Stati membri dell'Unione europea;
- b) iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

5. Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare l'organismo di controllo prescelto e, con riferimento alla UTE interessata, quali prodotti intende assoggettare al sistema di controllo, sottoscrivendo, tra gli altri, i seguenti impegni:

- rispettare le condizioni previste dalla l.r. 12/2001, dal presente Regolamento generale, dal Manuale e dal Regolamento d'uso del marchio QV;
- rispettare lo specifico disciplinare di produzione approvato ai sensi della l.r. 12/2001 per ciascun prodotto indicato in domanda;
- consentire lo svolgimento dei controlli e della vigilanza.

6. Le imprese di produzione primaria concessionarie che consegnano o vendono i prodotti aziendali ammessi al marchio QV ad altre imprese (concessionarie o meno), dovranno documentare la destinazione di tali prodotti mediante esibizione, su richiesta dell'organismo di controllo, di accordi o contratti di consegna o vendita dei medesimi.

7. Le imprese di trasformazione e commercializzazione concessionarie che preparano e distribuiscono prodotti ammessi al marchio QV, di soci e/o fornitori, dovranno documentare la provenienza e/o la destinazione di tali prodotti mediante esibizione, su richiesta dell'organismo di controllo, di accordi o contratti di consegna o vendita dei medesimi.

8. La stipula degli accordi o dei contratti di cui ai precedenti commi 6 e 7 è facoltativa solo nei casi di consegna dei prodotti fra imprese associate.

9. Gli accordi o i contratti di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono contenere l'esplicito impegno, da parte di ciascun socio o fornitore, non concessionario, di rispettare gli obblighi di cui alle lettere c), d), e), i) del paragrafo 8.7 per ciascun prodotto fornito, pena la inammissibilità delle relative produzioni al marchio QV.

10. L'iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto comporta la costituzione e validazione del fascicolo aziendale, sia cartaceo che elettronico, secondo quanto disposto dal Manuale per la gestione del Fascicolo aziendale approvato dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).

11. La lista dei prodotti agricoli ed agroalimentari che possono essere ammessi all'uso del marchio QV e l'Elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001 sono disponibili presso la sede della Direzione regionale e sul sito internet della Giunta regionale:

www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/, nella sezione dedicata al "Marchio regionale".

8.2 Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. Prima della compilazione della domanda, i soggetti richiedenti che risultano già iscritti all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto devono obbligatoriamente provvedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché accertarsi che il medesimo sia stato validato.

2. La domanda deve essere compilata e inoltrata per via telematica esclusivamente attraverso il Servizio Modello Unico per le informazioni anagrafiche e la presentazione di domande (di seguito: Modello Unico), che ne consente la stampa per la sottoscrizione e presentazione cartacea.

3. La compilazione della domanda tramite il Modello Unico può essere effettuata dal singolo richiedente, da un soggetto da questo delegato (ad es. studio professionale, organizzazione di categoria, organizzazione di produttori, cooperativa, ecc.) o dal Centro autorizzato di assistenza agricola mandatario (CAA).

4. Le modalità di autorizzazione all'accesso del Modello Unico sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/, nella sezione dedicata allo "Sportello Informatico Agricoltura", da dove si può accedere al Servizio.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione essenziale:

- a) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

- b) Piano annuale di produzione (PAP) relativo alla UTE e alla campagna di produzione a cui si riferisce la domanda, compilato esclusivamente attraverso il Modello Unico.
6. La domanda cartacea, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R, o consegnata a mano o tramite corriere, a: Giunta Regionale del Veneto – Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari – Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia (VE).
7. La domanda di concessione è soggetta all'imposta di bollo.
8. La presentazione della domanda è soggetta ai termini e alle condizioni di cui ai commi 8, 11, 12, 13 e 14 del paragrafo 8.8.
9. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo apposta sul frontespizio della domanda da parte della Direzione regionale.

8.3 Istruttoria delle domande

1. L'ufficio competente della Direzione regionale verifica il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda (rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e, per ciascuna domanda ricevibile, la presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento generale e dichiarati dal soggetto richiedente e la presenza e regolarità della documentazione essenziale di cui al paragrafo 8.2 (requisiti di ammissibilità).
2. L'istruttoria si conclude, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, con le seguenti modalità:
- a) proposta di concessione dell'uso del marchio QV, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità della domanda;
 - b) proposta di rifiuto della domanda nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità o in presenza di altra domanda già ammessa per la medesima UTE e campagna di produzione.
3. Per quanto non specificato nel presente paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

8.4 Provvedimento finale

1. Il Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari, con propri decreti, recepisce gli esiti dell'istruttoria, concedendo l'uso del marchio QV ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando le domande non ammissibili.
2. L'uso del marchio QV da parte dei concessionari iscritti nell'Elenco di cui al paragrafo 8.6 è subordinato all'emissione, da parte dell'organismo di controllo, dell'Attestato di conformità di cui al paragrafo 8.5 ed è limitato ai prodotti indicati nell'Attestato, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di controllo su bozzetti e proposte di etichettatura e altro materiale d'imballaggio e informativo recanti la riproduzione del marchio QV.
3. I decreti dirigenziali di cui al presente paragrafo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) e sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/, nella sezione dedicata al "Marchio regionale".
4. La fase si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.
5. La concessione d'uso del marchio QV ha validità fino al 31 dicembre 2012 o, comunque, fino alla pronuncia di decadenza per rinuncia o per applicazione di sanzione per infrazione.

8.5 Visita ispettiva iniziale e Attestato di conformità

1. Per consentire l'avvio delle attività di controllo, ogni soggetto richiedente deve sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio con l'organismo di controllo prescelto; con la sottoscrizione del contratto il concessionario accede al sistema di controllo previsto dalla l.r. 12/2001.
2. Dopo la sottoscrizione del contratto, ogni organismo di controllo pianifica ed esegue le visite ispettive iniziali con le modalità indicate al paragrafo 9.

3. Per ciascuna domanda per la quale la visita ispettiva iniziale si è conclusa con esito positivo, l'organismo di controllo emette l'Attestato di conformità con la specificazione dei prodotti ammessi all'uso del marchio QV.
4. L'Attestato di conformità viene emesso anche a seguito dell'esito positivo delle visite ispettive di sorveglianza eseguite sui PAP presentati negli anni successivi a quello di adesione.
5. L'Attestato di conformità ha la validità di 12 mesi.

8.6 Elenco delle aziende del sistema "Qualità Verificata"

1. La Direzione regionale redige e aggiorna periodicamente l'Elenco delle aziende del sistema "Qualità Verificata", nel quale sono riportate le denominazioni delle imprese concessionarie per le quali è stato emesso l'Attestato di conformità e, per ciascuna di esse, i prodotti ammessi al marchio QV.
2. L'Elenco delle aziende del sistema "Qualità Verificata" viene reso pubblico.

8.7 Obblighi dei concessionari

1. I concessionari del marchio QV devono:
 - a) mantenere nel tempo i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento generale;
 - b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla l.r. 12/2001, dal presente Regolamento generale, dal Manuale e dal Regolamento d'uso del marchio QV;
 - c) rispettare, per ciascun prodotto indicato nel PAP, le norme contenute nello specifico disciplinare di produzione approvato ai sensi della l.r. 12/2001;
 - d) garantire l'identificazione e la rintracciabilità di ciascun prodotto indicato nel PAP in tutte le fasi del processo di produzione primaria e/o preparazione e distribuzione di cui sono direttamente responsabili;
 - e) applicare e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di produzione adottato;
 - f) rispettare la normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti;
 - g) assoggettarsi ai controlli dell'organismo di controllo;
 - h) documentare la provenienza e/o destinazione di ciascun prodotto indicato nel PAP mediante la stipula di accordi o contratti di consegna o vendita (facoltativo nei casi di consegna dei prodotti tra imprese associate), ed esibirli su richiesta dell'organismo di controllo;
 - i) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste dai disciplinari di produzione adottati, per un periodo minimo di trentasei mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
 - j) comunicare alla Direzione regionale, entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui si manifesta l'evento, ogni variazione dei requisiti di cui al paragrafo 8.1 e delle informazioni indicate nella domanda e riguardanti l'impresa concessionaria.
2. I costi per l'accesso e la permanenza nel sistema di controllo, compresi quelli per i controlli, sono a carico dei concessionari.

8.8 Presentazione del Piano annuale di produzione

1. I concessionari del marchio QV devono presentare il Piano annuale di produzione, per ciascun anno di adesione e per ogni UTE da assoggettare ai controlli.
2. Nel PAP il concessionario può confermare o variare, rispetto all'anno precedente, l'elenco dei disciplinari di produzione da adottare.
3. Nel PAP devono essere indicati solo i disciplinari di produzione relativi a prodotti che verranno raccolti successivamente alla data di presentazione del medesimo ed entro il 31 dicembre della campagna di produzione a cui si riferisce il PAP.
4. Ciascun disciplinare di produzione indicato nel PAP deve essere applicato integralmente.
5. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione concessionarie il PAP include, per ciascun prodotto indicato nel PAP medesimo, l'elenco dei soci e/o fornitori da cui le imprese concessionarie si approvvigionano.
6. Il PAP non deve essere presentato per quelle UTE che il concessionario intende escludere dal sistema di controllo.

7. Il PAP deve essere compilato e inoltrato per via telematica esclusivamente attraverso il Modello Unico, che ne consente la stampa per la sottoscrizione e presentazione cartacea.
8. I termini di inoltro per via telematica del PAP sono i seguenti:
- entro e non oltre il 31/08/2010, per la campagna di produzione 01/01/2010-31/12/2010;
 - entro e non oltre il 31/05/2011, per la campagna di produzione 01/01/2011-31/12/2011;
 - entro e non oltre il 31/05/2012, per la campagna di produzione 01/01/2012-31/12/2012.
9. Al PAP deve essere allegata la seguente documentazione essenziale:
- a) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
10. Il PAP cartaceo, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano o tramite corriere, a: Giunta Regionale del Veneto – Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari – Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia (VE).
11. Il PAP cartaceo deve essere presentato entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di inoltro per via telematica del PAP stesso.
12. Nel caso di PAP inviato con raccomandata A/R farà fede il timbro postale.
13. Nel caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini di presentazione di cui ai precedenti commi 8 e 11, il PAP viene respinto.
14. Per ciascuna UTE e campagna di produzione è ammessa la presentazione di un solo PAP cartaceo.
15. La mancata presentazione del PAP, per ciascuna delle UTE del concessionario precedentemente assoggettate ai controlli, equivale a rinuncia della concessione d'uso e ad essa si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 8.10.

8.9 Etichettatura e materiale informativo

1. Il marchio QV deve essere usato solo sui prodotti indicati nell'Attestato di conformità emesso dall'organismo di controllo, secondo le disposizioni di cui al Manuale e al Regolamento d'uso del marchio QV.
2. Prima di procedere alla stampa delle etichette e degli altri materiali d'imballaggio e informativi recanti il marchio QV (fascette, involucri, cartellini, imballaggi, carta intestata, materiale promozionale e pubblicitario, ecc.), ogni concessionario deve sottoporre i bozzetti e le proposte di tali materiali alla preventiva valutazione dell'organismo di controllo ed acquisire l'autorizzazione alla stampa.

8.10 Rinuncia della concessione d'uso

1. Il concessionario può uscire dal sistema di controllo e rinunciare alla concessione d'uso del marchio QV presentando, in qualsiasi momento, una richiesta di rinuncia.
2. La rinuncia ha per oggetto tutte le UTE per le quali il concessionario risulta aderente al momento della presentazione della richiesta di rinuncia.
3. La richiesta di rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R, o consegnata a mano o tramite corriere, a: Giunta Regionale del Veneto – Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari – Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia (VE).
4. L'ufficio competente della Direzione regionale informa tempestivamente l'organismo di controllo interessato dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinuncia da parte del concessionario.
5. Nei casi di rinuncia, il Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza della concessione d'uso del marchio QV e l'eventuale cancellazione del concessionario dall'Elenco delle aziende del sistema "Qualità Verificata".
6. Il concessionario, per il quale sia stato emesso un provvedimento di decadenza della concessione, non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del medesimo provvedimento.

9. SISTEMA DI CONTROLLO

1. Il sistema di controllo che si applica ai concessionari e ai prodotti ammessi al marchio QV prevede la predisposizione, da parte di ciascun organismo di controllo, di piani di controllo nei quali sono stabiliti modalità e tempi di effettuazione delle diverse attività ispettive.
2. I piani di controllo vengono aggiornati periodicamente.
3. Le attività ispettive consistono in:

- a) verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati, sulla tenuta della documentazione da parte del concessionario e ispezioni nei luoghi di produzione, preparazione e conservazione dei prodotti ammessi al marchio QV;
 - b) analisi di campioni dei prodotti ammessi al marchio QV.
4. La frequenza minima annua delle visite ispettive da realizzarsi da parte di ciascun organismo di controllo (visite ispettive iniziali e di sorveglianza) è la seguente:
- a) imprese di produzione primaria concessionarie: una visita sul 100% dei PAP presentati;
 - b) imprese di trasformazione e commercializzazione concessionarie: una visita sul 100% dei PAP presentati e, per ogni PAP, sul 100% degli stabilimenti assoggettati a controllo (stoccaggio, lavorazione, confezionamento, ecc.) e su almeno la \sqrt{n} degli n soci e/o fornitori di prodotti ammessi al marchio QV.
5. La frequenza minima e la tipologia delle analisi da eseguire sono stabilite nei piani di controllo.
6. L'epoca di svolgimento delle visite ispettive (iniziali e di sorveglianza) viene definita da ciascun organismo di controllo sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di non conformità del concessionario o di altre valutazioni in grado di assicurare un controllo efficace e significativo sul rispetto dei disciplinari di produzione indicati nel PAP.
7. Le analisi devono essere svolte presso laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 relativamente alle specifiche prove da effettuare o, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, in laboratori qualificati dall'organismo di controllo.
8. Gli esiti delle verifiche sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.

10. SANZIONI

10.1 Non conformità

1. L'accertamento delle non conformità a carico dei concessionari è di competenza degli organismi di controllo.

2. Le non conformità sono classificate in:

Difformità (violazioni lievi)

- a) violazioni degli obblighi di cui al paragrafo 8.7 che non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato al rilascio della concessione d'uso o sulla identificazione e rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del marchio, o che non hanno effetti negativi sul prodotto;
- b) violazioni lievi delle modalità d'uso del marchio di cui al Manuale e al Regolamento d'uso del marchio QV.

Irregolarità (violazioni gravi)

- a) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità;
- b) incompleta o omessa registrazione nella documentazione dell'attività di autocontrollo avente effetti sulla identificazione e rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del marchio;
- c) ogni altra violazione degli obblighi di cui al paragrafo 8.7, sempre che le conseguenze della violazione non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finito;
- d) violazioni gravi delle modalità d'uso del marchio di cui al Manuale e al Regolamento d'uso del marchio QV.

Infrazioni (violazioni gravissime)

- a) violazione reiterata degli obblighi di cui al paragrafo 8.7;
- b) violazioni degli obblighi di cui al paragrafo 8.7 che comportano effetti negativi e prolungati sul prodotto;
- c) perdita dei requisiti per il rilascio della concessione d'uso;
- d) violazioni degli obblighi assunti nei confronti dell'organismo di controllo;
- e) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della concessione;
- f) seconda sospensione della concessione entro un periodo di trentasei mesi dalla prima;
- g) false registrazioni nella documentazione dell'attività di autocontrollo;
- h) false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso;
- i) violazioni gravissime delle modalità d'uso del marchio di cui al Manuale e al Regolamento d'uso del marchio QV.

10.2 Azioni correttive e sanzioni

1. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate dagli organismi di controllo sono applicate, rispettivamente, le seguenti sanzioni: richiamo formale, sospensione, decadenza della concessione d'uso del marchio QV.
2. Le sanzioni di richiamo formale e sospensione vengono applicate direttamente al concessionario da parte dell'organismo di controllo.
3. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità, dispone un richiamo formale accompagnato da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
4. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di irregolarità, dispone una sospensione della concessione d'uso del marchio accompagnata da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
5. Il provvedimento di sospensione comporta il divieto d'uso del marchio QV e del relativo contrassegno su lotti o partite di produzione o sull'intera produzione per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e il conseguente aggiornamento dello stato della concessione.
6. La sospensione dell'uso del marchio e del contrassegno riguarda i singoli prodotti per i quali sono state accertate irregolarità o infrazioni, o tutti i prodotti, secondo la tipologia di irregolarità o infrazione.
7. Il concessionario al quale viene notificato un richiamo formale o una sospensione, anche se associata ad una proposta di decadenza, può formulare osservazioni all'organismo di controllo.
8. Tali osservazioni devono pervenire all'organismo di controllo entro dieci giorni dal ricevimento della predetta contestazione.
9. Nei casi di presentazione di osservazioni, l'organismo di controllo valuta se mantenere o annullare il provvedimento e adotta la relativa decisione entro trenta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni, dandone successiva informazione al concessionario.
10. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva o, a seguito di accoglimento delle osservazioni del concessionario, in caso di annullamento del relativo provvedimento, e ne abbia dato informazione a quest'ultimo.
11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di infrazioni, dispone una sospensione in via cautelativa e d'urgenza, senza richiesta di azioni correttive, proponendo alla Direzione regionale la decadenza della concessione d'uso del marchio QV e dandone comunicazione al concessionario.
12. Nei casi di accoglimento della proposta di decadenza formulata dall'organismo di controllo, il Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza della concessione d'uso del marchio QV e l'eventuale cancellazione del concessionario dall'Elenco delle aziende del sistema "Qualità Verificata".
13. Il concessionario, per il quale sia stato emesso un provvedimento di decadenza della concessione, non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del medesimo provvedimento.

11. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

11.1 Requisiti degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo che intendono effettuare le attività di controllo previste dalla l.r. 12/2001 e dal presente Regolamento generale, devono presentare specifica domanda alla Direzione regionale.
2. Al momento della presentazione della domanda ciascun organismo di controllo deve essere in possesso dei seguenti requisiti di autorizzazione:
 - essere accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento, secondo la norma europea EN 45011 o la guida ISO/IEC 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti), per la certificazione dei prodotti;
 - essere autorizzato o designato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, o da altri Stati membri dell'Unione europea, ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine protette (DOP) e sulle indicazioni geografiche protette (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006;
 - non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo.

3. La domanda di autorizzazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- estremi del provvedimento di autorizzazione o designazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, o dell'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine protette (DOP) e sulle indicazioni geografiche protette (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006;
- prodotti sui quali l'organismo intende svolgere l'attività di controllo prevista dalla l.r. 12/2001;
- impegno a non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
- impegno a rispettare le condizioni previste dalla l.r. 12/2001, dal presente Regolamento generale, dal Manuale e dal Regolamento d'uso del marchio QV;
- impegno ad utilizzare l'applicativo QVWeb per la gestione delle fasi di competenza del procedimento di concessione d'uso del marchio QV;
- impegno a consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

11.2 Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta utilizzando lo specifico modello approvato dalla Giunta regionale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di controllo, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R, o consegnata a mano o tramite corriere, a: Giunta Regionale del Veneto – Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari – Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia (VE).

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione essenziale:

- a) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- b) fotocopia del certificato di accreditamento, secondo la norma europea EN 45011 o la guida ISO/IEC 65, per la certificazione dei prodotti;
- c) elenco delle sedi e relativi recapiti;
- d) organigramma della struttura organizzativa con l'indicazione di responsabilità e funzioni;
- e) organico aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- f) regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio "Qualità Verificata";
- g) piano di controllo dei prodotti sui quali svolgere l'attività di controllo;
- h) criteri di campionamento;
- i) tariffario.

3. La domanda di autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo.

11.3 Istruttoria delle domande di autorizzazione

1. L'ufficio competente della Direzione regionale verifica il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda (modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e, per ciascuna domanda ricevibile, la presenza dei requisiti di autorizzazione previsti dal presente Regolamento generale e dichiarati dal soggetto richiedente e la presenza e regolarità della documentazione essenziale di cui al paragrafo 11.2.

3. L'istruttoria delle domande di autorizzazione viene eseguita con il supporto tecnico del Gruppo tecnico di valutazione di cui al paragrafo 7 e si conclude entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo apposta sul frontespizio della domanda da parte della Direzione regionale.

5. Per quanto non specificato nel presente paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

11.4 Provvedimento finale

1. Il procedimento di autorizzazione si conclude con un decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari di autorizzazione dell'organismo di controllo o di rifiuto della domanda.

2. I decreti dirigenziali di cui al presente paragrafo sono pubblicati nel BUR e sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/, nella sezione dedicata al "Marchio regionale".

3. La fase si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.

4. L'autorizzazione degli organismi di controllo ha validità fino al 31 dicembre 2012 o, comunque, fino alla pronuncia di decadenza per rinuncia o per applicazione di sanzione per violazioni.

11.5 Elenco degli organismi di controllo

1. La Direzione regionale redige e aggiorna periodicamente l'Elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001, nel quale sono riportate le denominazioni e i recapiti degli organismi di controllo e, per ciascuno di essi, le filiere produttive controllate.
2. L'Elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001 viene reso pubblico.

11.6 Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo autorizzati devono:
 - a) mantenere nel tempo i requisiti di autorizzazione previsti dal presente Regolamento generale;
 - b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla l.r. 12/2001, dal presente Regolamento generale, dal Manuale e dal Regolamento d'uso del marchio QV;
 - c) effettuare le attività di controllo dei concessionari ed applicare le sanzioni, secondo quanto definito nel presente Regolamento generale e nel Regolamento d'uso del marchio QV;
 - d) valutare le proposte di etichettatura e di altro materiale d'imballaggio e informativo recante il marchio QV, presentate dai concessionari, autorizzandone l'uso in presenza delle condizioni di conformità al Manuale e al Regolamento d'uso del marchio QV;
 - e) utilizzare l'applicativo QVWeb, registrando le informazioni e gli esiti delle attività di competenza entro i termini stabiliti dal presente Regolamento generale e da apposite istruzioni operative approvate dalla Direzione regionale;
 - f) comunicare alla Direzione regionale, entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui si manifesta l'evento, ogni variazione dei requisiti di cui al paragrafo 11.1 e delle informazioni precedentemente trasmesse e riguardanti l'organismo di controllo;
 - g) trasmettere alla Direzione regionale, inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma sintetico dell'attività di controllo da svolgere durante l'anno in oggetto e l'elenco dei concessionari controllati durante il periodo 01/01 – 31/12 dell'anno precedente;
 - h) trasmettere alla Direzione regionale, inderogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sintetica sull'attività di controllo svolta durante il periodo 01/01 – 31/12 dell'anno precedente, che contenga la descrizione delle principali problematiche emerse, una analisi delle tipologie di non conformità rilevate e i dati relativi a tipologia e quantità dei prodotti ammessi al marchio QV;
 - i) assoggettarsi all'attività di vigilanza della Direzione regionale, anche quando la sede dell'organismo di controllo è situata al di fuori del territorio regionale.

11.7 Rinuncia dell'autorizzazione

1. L'organismo di controllo può rinunciare all'autorizzazione presentando, in qualsiasi momento, una richiesta di rinuncia.
2. La richiesta di rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di controllo, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R, o consegnata a mano o tramite corriere, a: Giunta regionale del Veneto – Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari – Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia (VE).
3. Nei casi di rinuncia, il Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza dell'autorizzazione dell'organismo di controllo e la cancellazione del medesimo dall'Elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001.
4. L'organismo di controllo, per il quale sia stato emesso un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del medesimo provvedimento.

12. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. L'attività di vigilanza sul sistema di controllo previsto dalla l.r. 12/2001 viene esercitata dalla Direzione regionale mediante verifiche tecniche e documentali presso le sedi degli organismi di controllo e, se ritenuto necessario nell'ambito della specifica attività ispettiva, anche presso le sedi dei concessionari.

2. Le verifiche ispettive vengono realizzate a campione o in forma mirata e sono finalizzate ad accertare il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 11.6 da parte degli organismi di controllo, nonché l'applicazione omogenea delle disposizioni del sistema di controllo e delle sanzioni previste dal presente Regolamento generale.
3. La Direzione regionale, nei casi di accertamento di violazioni degli obblighi di cui al paragrafo 11.6, che non comportano la perdita dei requisiti di autorizzazione, dispone una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
4. La Direzione regionale dispone una proposta di decadenza dell'autorizzazione, dandone comunicazione all'organismo di controllo e ai concessionari interessati, nei casi di accertamento delle seguenti violazioni:
- a) perdita dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) violazione reiterata degli obblighi di cui al paragrafo 11.6;
 - c) mancata attuazione delle azioni correttive richieste dalla Direzione regionale.
5. L'organismo di controllo può formulare osservazioni alla Direzione regionale.
6. Tali osservazioni devono pervenire alla Direzione regionale entro dieci giorni dal ricevimento della predetta contestazione.
7. Nei casi di presentazione di osservazioni, la Direzione regionale valuta se mantenere o annullare la proposta di decadenza e adotta la relativa decisione entro trenta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni, dandone successiva informazione all'organismo di controllo.
8. Nei casi di conferma della proposta di decadenza, il Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza dell'autorizzazione dell'organismo di controllo e la cancellazione del medesimo dall'Elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001.
9. La Direzione regionale comunica tempestivamente ai concessionari interessati la decisione del Dirigente regionale, per l'attivazione della procedura di sostituzione dell'organismo di controllo decaduto.
10. L'organismo di controllo, per il quale sia stato emesso un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del medesimo provvedimento.